



# UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

**N. 19** Reg. Delib.

**COPIA**

Del 27-02-2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ZIDETTI GILBERTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ANGIARI PER UN MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore **13:00** nella Sala della adunanze dell'Unione dei Comuni, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

**BONINSEGNA SILVANO**  
**MALASPINA GIORGIO**

**Presente**  
**Presente**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA  
Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA

### **Dato atto che:**

- che il Comune di Angiari, con nota pervenuta al prot. n. 1009 del 20.02.2020, ha richiesto l'autorizzazione al fine di avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, Sig. Zidetti Gilberto, inquadrato nella categoria D3 posizione economica D4, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, per lo svolgimento di attività presso l'Area Tecnica Edilizia Pubblica sino al 31.12.2021;

Considerato che è in atto un importante processo di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, che rappresenta un primo step del progetto per la fusione dei due comuni aderenti all'Unione con un coinvolgimento trasversale di tutti i settori dell'ente;

Ritenuto, in considerazione della prioritaria esigenza di garantire il corretto funzionamento dei servizi dell'ente e la buona riuscita del progetto per la fusione in atto, di autorizzare il Comune di Angiari e ad utilizzare l'attività lavorativa del dipendente per un massimo di 12 ore settimanali sino al 31.12.2020, rinnovando in prossimità di tale termine una successiva valutazione in merito alla permanenza delle condizioni per una eventuale prosecuzione del rapporto;

### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede *"i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- il comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018 che recita *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*.
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione

Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

**Tenuto conto**, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**Rilevato che:**

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*";
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "*l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato*";
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

**Dato atto che** il dipendente di questo Ente Sig. Zidetti Gilberto ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso il Comune di Angiari per un massimo di n.12 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

**Ritenuto** di autorizzare il sig. Zidetti Gilberto a svolgere l'attività di supporto presso gli l'Area Tecnica Edilizia Pubblica del Comune di Angiari con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo che va dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2020;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

## DELIBERA

1. Di autorizzare, il dipendente sig. Zidetti Gilberto, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Angiari, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e sino al 31.12.2020 per un massimo di 12 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo della lavoratrice di cui trattasi e che verrà stipulata tra il

l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Angiari;

3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte del dipendente interessato e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso anticipato sottoscritto da tutte le parti firmatarie della convenzione, è fissata il 31.12.2020;
4. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Angiari, al dipendente interessato Zidetti Gilberto.

ALLEGATO:

**CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ANGIARI DI UN DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE.**

Addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2020, con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra  
l'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE (VR), avente sede legale presso il Municipio di San Pietro di Morubio (VR) Via Motta n. 2, C.F e P.I. 03029350232, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

e

Il Comune di Angiari codice fiscale n. 82003290234, sede legale P.zza Municipio n. 441 – Angiari (VR), legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_

di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

**Premesso:**

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145 del 2018 prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".
- che il Comune di Angiari con propria nota del 20.02.2020, prot. 1009 U.C.D.A., ha chiesto, di poter utilizzare, fino al 31.12.2021 al di fuori dell'orario di lavoro, il sig. Zidetti

Gilberto, dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, inquadrato nella categoria D3 posizione economica D4, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico;

- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta dell'Unione n. \_\_\_\_ del 27/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale il dipendente Zidetti Gilberto è stato autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Angiari, dalla data di sottoscrizione dell'allegata convenzione e sino al 31.12.2020 per un massimo di 12 ore settimanali;

### ***tutto ciò premesso e considerato***

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

#### ***ART. 1 – Oggetto della convenzione***

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, del dipendente Zidetti Gilberto, inquadrato nella Cat. D3, posizione economica D4, profilo professionale: istruttore direttivo tecnico, da parte del Comune di Angiari, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza.

#### ***ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione***

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2020.

Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del consenso del dipendente.

#### ***ART. 3 – Status giuridico del dipendente***

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

#### ***ART. 4 – Orario di lavoro***

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente sig. Zidetti Gilberto per un tempo di lavoro non superiore a n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le prestazioni lavorative rese al Comune di Angiari non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro del sig. Zidetti Gilberto presso l'Unione dei Comuni Destra Adige è così articolato:

lunedì: 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; martedì 8:00 – 14:00; mercoledì 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; giovedì 8:00 – 14:00; venerdì 8:00 – 14:00.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs.vo n. 66/03), comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il

lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni Destra Adige avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario al proprio dipendente, ne darà preventivamente comunicazione al Comune di Angiari al fine di consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.

#### **ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro**

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all'Unione dei Comuni Destra Adige a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

La prestazione lavorativa resa dal dipendente sig. Zidetti Gilberto a favore dell'ente utilizzatore, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Le ferie sono autorizzate dal Responsabile dell'Unione dei Comuni Destra Adige. Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione; pertanto l'ente utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente, quando lo stesso goda di ferie concesse dall'ente di provenienza.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione dei Comuni Destra Adige che provvederà ad informare tempestivamente l'ente utilizzatore.

#### **ART. 6 – Trattamento economico**

Al dipendente, Sig. Zidetti Gilberto, verrà corrisposto dall'Unione dei Comuni Destra Adige il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Destra Adige, calcolato sulle ore effettivamente svolte, per un massimo di 12 ore settimanali.

Ciascun Ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

#### **Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente titolare;

per scadenza;

per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;

per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali

In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In caso di recesso il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'Unione dei Comuni Destra Adige.

#### **Art. 8 - Definizione del contenzioso**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono preventivamente definite mediante accordi

bonari. Nel caso non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è competente il Foro di Verona.

**Art. 9 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE \_\_\_\_\_

COMUNE DI ANGIARI \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE  
(per accettazione dell'incarico) \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario  
F.to VOTANO ELEONORA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 27-02-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 27-02-2020

R.P. N 106

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Tambara Ivo

---

### ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Tambara Ivo

---

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Tambara Ivo



# UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 18 DEL 27-02-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1  
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

---

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ZIDETTI GILBERTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ANGIARI PER UN MASSIMO DI 12 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/12/2020, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 27-02-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to VOTANO ELEONORA

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 27-02-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to BERTO ELEONORA